



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Corporate Governance

Adeguati assetti societari e C.C.I.I.

Informativa di approfondimento n. 2 di 3

26 Settembre 2022



ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.A.

Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)

Tel. +39 0444 1237300

info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it

C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244

Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.

LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA RISTRUTTURAZIONE – GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI.

Le modifiche normative esposte nell’informativa n. 1 sul tema in oggetto pongono un forte accento sull’importanza della prevenzione, anche al fine di intercettare tempestivamente la crisi d’impresa: rileviamo come l’art. 2086 c.c. il cui titolo - molto significativo - è “Gestione dell’impresa” stabilisce che “*L’imprenditore, che opera in forma societaria ... ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa*” assumendo, come sancito dall’art. 3 co. 2 del CCII, idonee iniziative nella prospettiva della continuità aziendale.

Gli “*assetti aziendali*” citati nel nuovo Codice della Crisi devono garantire di:

- rilevare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3, co. 3, lett. a) CCII);
- verificare la sostenibilità dei debiti per i dodici mesi successivi (art. 3, co. 3, lett. b) CCII);
- ottenere le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata¹ ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 3, co. 3, lett. c) CCII).

L’obbligo di istituire (e mantenere) adeguati assetti organizzativi trova fondamento in relazione a quanto previsto dall’art. 2381 c.c., ai sensi del quale gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione “*curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa*” e sono tenuti ad informare il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società: **un adeguato assetto organizzativo costituisce un dovere degli amministratori (art. 375 CCII)** e ciò, come di seguito illustrato, indipendentemente dall’insorgere di una crisi aziendale.

L’omissione di adeguati assetti rappresenta uno degli elementi rilevanti in sede di valutazione della responsabilità civile e penale degli amministratori che può portare all’accertamento di gravi irregolarità e all’adozione di un provvedimento del Tribunale ex. art 2409 c.c.. Nei casi più gravi può configurare “*la revoca degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario*”.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano (sentenza del 21/10/2019) che, pur acclarate le limitate risorse finanziarie della società, utili per soddisfare le sole obbligazioni correnti, senza considerare l’ingente debito pregresso, ha ritenuto gli amministratori responsabili di gravi irregolarità per non aver predisposto un piano industriale o di ristrutturazione del debito; tale comportamento denota “*condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’articolo 2086 c.c.*”. L’adempimento di tali obblighi presuppone invece una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale.

¹ Determinati dal decreto dirigenziale previsto dal D.L. n. 118/2021 ed emanato dal Ministero della Giustizia il 28/9/2021.



Successivamente si è pronunciato il Tribunale di Roma (sentenza del 15/09/2020 del Tribunale Sez. spec. Impresa di Roma) mettendo in luce come le scelte dell'amministratore - siano esse prettamente gestionali o di tipo organizzativo - possano essere sindacate nei limiti del principio della *business judgment rule*². Di conseguenza, mentre da un lato appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti di per sé una responsabilità dell'organo gestorio, dall'altra si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale **la struttura organizzativa nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza**. Ed è evidente che tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall'amministratore.

A conferma della centralità dell'argomento in oggetto, è da rilevare come la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo, risulti ancora più grave nel caso in cui l'impresa si trovi in una situazione di **"equilibrio economico finanziario"** (sentenza del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari – Sez. Specializzata), in quanto questa **condizione garantisce le risorse, anche economiche, per predisporre efficaci e necessarie misure organizzative, contabili e amministrative**.

Secondo tale orientamento, ogni azienda, o meglio l'organo amministrativo di questa, deve fare in modo che l'impresa gestita sia dotata di assetti adeguati³ e lo sia **sempre**, anche quando si realizzano *performance* eccellenti, l'indebitamento finanziario è basso o nullo e la patrimonializzazione rientra nei *range* di solidità riconosciuti.

Un'ulteriore conferma quindi della necessità di dotarsi di una buona Governance e di ricordare che, gli adeguati assetti, sono l'architrave della sana gestione delle aziende.

Endevo è a disposizione per supportare la società nell'assessment della governance aziendale.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM

² Secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, la BJR: "*si risolve in ciò, che le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono in sé insindacabili, salvo che vi sia stata omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità*".

³ Sistema di disposizioni, procedure e prassi operative idonee a garantire che la gestione dell'impresa si sviluppi nel rispetto delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi definiti dai responsabili dell'attività di governance (Sidrea 2021).